



Comune di Ramacca

Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 44 del 30/11/2022

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 30 DEL 27.07.1994.

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 19:03 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Comunale, alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 15 dello statuto comunale e dall'art. 56 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), a seguito di avviso diramato dal Presidente prot. n.24015 del 25/11/2022, risultano all'appello nominale i sigg.:

	Nome	Carica	P	A
1	APARO VALENTINA	Consigliere	P	
2	ARENA GIUSI STEFANIA	Consigliere	P	
3	BARCELLONA SALVATORE	Presidente del Consiglio		A
4	CACCAMO ERICA	Consigliere	P	
5	CATANIA GIOSUE'	Consigliere	P	
6	CUPANI MARCO ANTONIO	Consigliere		A
7	DI GREGORIO SALVATORE	Consigliere	P	
8	DI MATTIA GIUSEPPE	Consigliere		A
9	FERRO VERONICA	Consigliere		A
10	FORNARO SALVATORE	V. Presidente del C.	P	
11	GIANDINOTO MARIA IRENE	Consigliere	P	
12	GRAVINA ROSARIO	Consigliere	P	
13	MARINO AGATA	Consigliere	P	
14	NICOLOSI FRANCESCO	Consigliere	P	
15	PAGLIA ROSALBA GIOVANNA	Consigliere		A
16	ZAMPOGNA FILIPPO	Consigliere		A

ASSEGNATI N.16 IN CARICA N. 16 PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 6

Risultano assenti i consiglieri: Barcellona Salvatore, Cupani Marco A., Di Mattia Giuseppe, Ferro Veronica, Paglia Rosalba G. e Zampogna Filippo.

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio Salvatore Fornaro.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Concetta Puglisi.

Partecipa il Sindaco, rag. Nunzio Vitale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 15 dello statuto comunale e dall'art. 56 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è trasmessa in diretta *streaming* mediante accesso al sito *web* istituzionale (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg.: Francesco Nicolosi, Rosario Gravina ed Erica Caccamo.

(1) Inizio 1° comma; ripresa 3° comma; prosecuzione 4° comma.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Aperta la trattazione della proposta da parte del Vice Presidente del consiglio, si registrano i seguenti interventi:

Vice Sindaco Francesco Vallone fa presente che, insieme agli uffici preposti, è stato fatto un lavoro volto ad ordinare il mercato settimanale, valorizzarlo e preservarlo per molteplici motivi. Evidenzia che, in altri contesti, i mercati tendono ad essere abbandonati, motivazione per cui si vuole intervenire su un regolamento fatto quasi 30 (trenta) anni fa. Riferisce che, per il Comune, il mercato settimanale comporta notevoli spese (personale, polizia municipale, pulizia, ecc.) e che, per fare quadrare i conti, anche in ragione del taglio dei trasferimenti nazionali e regionali e dell'imprescindibilità di gestire il Comune alla stessa stregua di un'azienda privata, occorre rivedere le regole che gli operatori economici devono rispettare, nelle more dell'adozione di un nuovo regolamento. Informa che il credito dell'Ente ammonta a quasi € 60.000,00 e che, per il recupero, devono essere apportate delle modifiche al regolamento in oggetto, al fine di introdurre meccanismi penalizzanti atti a velocizzare il pagamento del canone mercatale e ad assicurare la regolarità dei versamenti da parte dell'utenza, assoggettando la mancata regolarizzazione ad un periodo di sospensione mediante l'aggiunta di quattro commi nell'articolo del regolamento in argomento disciplinante la sospensione.

Segretario Generale dott.ssa Concetta Puglisi interviene ad ulteriore chiarimento dal punto di vista normativo e tecnico. In particolare, richiama il regolamento sul canone unico, approvato nel 2021 durante la gestione commissariale, come previsto dalla legge di bilancio 2020, L. n. 160/2019, che, nella parte relativa al canone mercatale, limitatamente alla disciplina delle procedure autorizzative, rinvia al regolamento in oggetto. Pertanto, per quanto possa apparire anacronistico parlare di un regolamento relativo alla disciplina della tosap (entrata sostituita dal canone unico), il rinvio a quest'ultimo è fatto espressamente dal nuovo regolamento non già per la parte inerente alla tariffa bensì per quella relativa alla autorizzazione. L'intervenuta soggiunge che il regolamento sul canone unico, nelle disposizioni finali, prevede, inoltre, che, per quanto da esso non disposto si applicano i regolamenti vigenti, ove non incompatibili con lo stesso. Pertanto, nelle more della predisposizione di un regolamento in tema di commercio sulle aree pubbliche, che detti una disciplina complessiva in attuazione della normativa regionale di settore, è apparso opportuno intervenire con la modifica regolamentare di che trattasi.

Consigliere Catania Giosuè (capogruppo "Diventerà Bellissima") reputa utile la proposta ma ritiene che occorre capire anche il tenore economico degli ambulanti, i quali, da anni, versano in difficoltà accumulando un debito da € 0 ad € 1.500,00 per cui occorre mettere questi ultimi in condizione di rientrare con il versamento del 50% del debito. A tal fine, propone un emendamento al punto 7 dell'articolo modificato in modo tale da far sì che detti operatori economici quanto meno paghino il 30% del debito subito e, poi, 100,00 euro a rate mensili. Quanto al resto il consigliere condivide pienamente la proposta.

Vice Sindaco Francesco Vallone, in merito all'intervento del Consigliere Catania, intende precisare che il credito che il Comune vanta nei confronti degli operatori è di circa 60.000,00 euro, accertato da questa amministrazione nella fase iniziale, e che, a seguito di due solleciti notificati *brevi manu* o per pec, si è avuto modo di capire che chi non ha volontà di pagare ha continuato a non pagare mentre qualcuno ha pagato una rata e poi si è fermato, motivazioni per le quali occorre modificare questo regolamento nel rispetto di quell'80% di operatori che può dirsi in regola. Puntualizza, infine, che non si tratta di una specifica categoria merceologica, dal momento che siffatta morosità riguarda diverse categorie merceologiche, il che denota mancanza di volontà di pagare.

Consigliera Maria Irene Giandinoto (gruppo "Bella Storia") manifesta la volontà favorevole del proprio gruppo di accogliere la proposta del consigliere Giosuè Catania.

Segretario Generale dott.ssa Concetta Puglisi, in merito all'emendamento proposto dal Consigliere Catania richiama la normativa di cui all'art. 21 del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, a tenore del quale gli emendamenti sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza, salvo che non si tratti di proposte di variazione di limitata entità, le quali possono essere presentate al Presidente nel corso della seduta. Tuttavia, sugli emendamenti devono essere espressi i prescritti pareri: per quelli presentati almeno 24 ore prima della seduta, i pareri sono allegati agli atti del Consiglio; per quelli presentati nel corso della seduta, possono essere espressi anche oralmente, sempre prima della votazione e successivamente formalizzati e riportati nella deliberazione. Quando nel corso della seduta non possono essere acquisiti i necessari elementi di valutazione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva. Pertanto, la proposta di emendamento, necessitando del

parere dell'ing. Salvatore Consoli, non presente in aula, in quanto non esitabile, comporta il rinvio della deliberazione al prossimo consiglio comunale.

Consigliere Catania Giosuè (capogruppo "Diventerà Bellissima") apprezza la volontà del consiglio di vicinanza agli ambulanti e di dare una regola su come recuperare queste somme e chiede di mettere ai voti il rinvio della proposta per il prossimo consiglio comunale.

Sindaco Nunzio Vitale puntualizza che i mercatali morosi non sono ramacchesi ma ambulanti provenienti da altri comuni e non ritiene corretto di agevolare coloro i quali non pagano da vari anni. Rileva che la competente Commissione, la quale ha vagliato la proposta in oggetto, non ha preso in considerazione l'emendamento stasera proposto dal consigliere Catania. Ritiene che occorre rispettare le norme e tutelare gli ambulanti in regola ed evidenzia che, con questa modifica regolamentare, si vuole affermare, infatti, un principio di rispetto delle regole. Asserisce che la modifica, proposta dal consigliere Catania, sarebbe stata meritevole di essere accolta in sede di Commissione, ove sarebbe stato possibile sviluppare ragionamenti migliorativi sul punto in questione. Informa che si dovrà, comunque, ritornare in questa aula entro il 31 dicembre. Ricorda ancora che quello che si intende conseguire è il rispetto di quegli ambulanti onesti, corretti e rispettosi, in quanto, in questo paese, le norme si rispettano e bisogna dare l'esempio altrimenti non è corretto per chi paga. Dichiaro, infine, la disponibilità dell'amministrazione a mettere l'ambulante in condizione di pagare anche con delle rateizzazioni, se c'è la volontà. Conclude, sottolineando che, dopo trent'anni, l'amministrazione ha dimostrato il coraggio di apportare delle modifiche migliorative.

Consigliere Catania Giosuè (capogruppo "Diventerà Bellissima") precisa di aver partecipato alla Commissione, ma senza diritto di voto, non facendone parte. Apprezza molto la consigliera Giandinoto per essere concorde con la proposta da egli avanzata in questa sede. Ricorda che, in sede di Commissione, si è detto, a proposito di un regolamento vecchio di trenta anni, che è come mettere una pezza. Ritiene necessario venire incontro a questi esercenti non con il 50% bensì con il 30% perché siano messi, con spirito costruttivo, in una condizione agevolata.

Sindaco Nunzio Vitale fa presente che è possibile accettare la proposta del 30%, ma precisa che si sta parlando di una categoria di esercenti che sistematicamente non paga da anni.

Consigliera Giusi Stefania Arena gruppo "Bella Storia"), rivolgendosi al consigliere Catania, rileva che mettere una pezza al regolamento non sia un termine corretto, specialmente per chi ha fatto un lavoro preciso, riferendosi al Vice Sindaco, agli uffici SUAP ed, infine, al dott. Giorgio Gaeta, e che non sia altrettanto corretto screditare un lavoro fatto con dedizione.

In assenza di ulteriori interventi, il Vice Presidente Salvatore Fornaro mette ai voti il rinvio della proposta in argomento alla prossima seduta consiliare.

Con voti espressi unanimemente per scrutinio palese (alzata e seduta) da n. 10 (dieci) Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

il rinvio della proposta in oggetto a successiva seduta consiliare.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 30 DEL 27.07.1994.

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA

VISTE le disposizioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed, in particolare, dall'art. 1, comma 816, secondo il quale *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”* (cd. “Canone Unico Patrimoniale”);

DATO ATTO CHE, ai sensi del successivo comma 837, *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. ...”* (cd. “Canone Mercatale”);

VISTI i commi 841 e 842 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, con cui sono stabilite le tariffe di base annuale e giornaliera del nuovo Canone Mercatale;

VISTA, in particolare, la disposizione contenuta nel comma 843 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 *“I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente...”*;

RICHIAMATI

☐ l'articolo 62 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 28/07/2021, avente ad oggetto “Domanda di occupazione”, il cui comma 1 stabilisce **“1. Le procedure di**

autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 27/07/1994.”;

☐ *l'articolo 74, recante “Disposizioni finali”, del medesimo regolamento, il quale sancisce che “1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti. 2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento. 3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.”;*

☐ *la deliberazione di G.C. n. 60 del 30.05.2022, con cui sono state approvate le tariffe anno 2022, vigenti dal 1° gennaio 2022, per l'applicazione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale (art. 1, commi da 816 a 845, L. n. 160/2019);*

CONSIDERATO CHE il Regolamento sul canone unico patrimoniale rinvia la disciplina delle procedure di autorizzazione al Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 27/07/1994 (il quale è esattamente denominato “Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”), in quanto le procedure di autorizzazione dei posteggi per i mercati, fissi, settimanali, itineranti soggiacciono a specifiche previsioni che spesso recepiscono le disposizioni dettate in leggi regionali (vds. L.R. n. 18/1995 e ss. mm. ed ii.), esulando completamente dal regolamento sul canone unico, il quale può solo disciplinare l'ammontare e l'articolazione del canone ma non le procedure di rilascio delle autorizzazioni o concessioni del suolo pubblico;

ATTESO CHE, per tale motivo, lo stesso art. 1, comma 838, della L. n. 160/2019 disciplina il canone mercatale in deroga al canone di cui al comma 816 della medesima L. n. 160/2019;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 27.07.1994 “Sospensione delle concessioni”, il quale testualmente recita *“1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 12.*

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il comune disponga in applicazione del presente Regolamento.”;

RITENUTO di dovere apportare delle modifiche al Regolamento predetto e, più precisamente, all'art. 14 del medesimo, al fine di introdurre meccanismi penalizzanti atti a consentire la velocizzazione del pagamento del canone mercatale e la regolarità dei versamenti da parte dell'utenza, introducendo i seguenti commi da 4 ad 8:

“4. La sospensione delle concessioni è possibile anche in caso di mancato o ritardato pagamento del canone mercatale, alle scadenze stabilite, previa diffida da notificare all’interessato, contenente gli importi scaduti, avvisando che, in difetto di pagamento, la concessione verrà sospesa fino alla regolarizzazione del pagamento stesso.

5. La sospensione non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

6. In caso di mancata regolarizzazione entro 1 mese dall’inizio del periodo di sospensione, la concessione sarà soggetta a decadenza e l’occupazione cesserà.

7. Al contribuente è riconosciuta la possibilità di stipulare con l’ente un piano di ammortamento versando subito il 50% del dovuto non corrisposto; la residua somma potrà essere versata in rate mensili di € 100,00 sino all’estinzione dell’intero debito.

8. Dal beneficio della rateizzazione si decadrà a seguito del mancato pagamento di una rata mensile, con la conseguente decadenza della concessione.”;

nelle more dell’approvazione di un nuovo regolamento disciplinante il commercio su aree pubbliche e per i motivi sopra enunciati;

SI PROPONE

DI MODIFICARE il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 27.07.1994, nella parte in cui disciplina la procedura per l’ottenimento della concessione (fatta salva dall’art. 62, co. 1, del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 28/07/2021) e, più precisamente, l’art. 14 di detto Regolamento, che testualmente recita *“1. E’ in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio senza diritto d’indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 12.*

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all’ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il comune disponga in applicazione del presente Regolamento.”, integrandolo con i seguenti commi da 4 ad 8: “4. La sospensione delle concessioni è possibile anche in caso di mancato o ritardato pagamento del canone mercatale, alle scadenze stabilite, previa diffida da notificare all’interessato, contenente gli importi scaduti, avvisandolo che, in difetto di pagamento, la concessione verrà sospesa fino alla regolarizzazione del pagamento.

5. La sospensione non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.”

6. In caso di mancata regolarizzazione entro 1 mese dall’inizio del periodo di sospensione, la concessione sarà soggetta a decadenza e l’occupazione cesserà.

7. Al contribuente è riconosciuta la possibilità di stipulare con l’ente un piano di ammortamento versando subito il 50% del dovuto non corrisposto; la residua somma potrà essere corrisposta in rate mensili di € 100,00 sino all’estinzione dell’intero debito.

8. *Dal beneficio della rateizzazione si decadrà a seguito del mancato pagamento di una rata mensile, con la conseguente decadenza della concessione.”;*

DI DARE ATTO CHE il più volte richiamato art. 14 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 27.07.1994, a seguito delle modifiche apportate, prevede che: *“1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 12.*

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

4. La sospensione delle concessioni è possibile anche in caso di mancato o ritardato pagamento del canone mercatale, alle scadenze stabilite, previa diffida da notificare all'interessato, contenente gli importi scaduti, avvisandolo che, in difetto di pagamento, la concessione verrà sospesa fino alla regolarizzazione del pagamento.

5. La sospensione non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.”

6. In caso di mancata regolarizzazione entro 1 mese dall'inizio del periodo di sospensione, la concessione sarà soggetta a decadenza e l'occupazione cesserà.

7. Al contribuente è riconosciuta la possibilità di stipulare con l'ente un piano di ammortamento versando subito il 50% del dovuto non corrisposto; la residua somma potrà essere corrisposta in rate mensili di € 100,00 sino all'estinzione dell'intero debito.

8. *Dal beneficio della rateizzazione si decadrà a seguito del mancato pagamento di una rata mensile, con la conseguente decadenza della concessione.”.*

Il Responsabile della IV Area Gestione del Territorio
(Ing. Consoli Salvatore)

Il documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Presidente del Consiglio
f.to Salvatore Fornaro

Il Consigliere Anziano
f.to Giosuè Catania

Il Segretario Generale
dott.ssa Concetta Puglisi

(atto sottoscritto digitalmente)